



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

CIRCOLARE 03/2024

AUMENTO DAL 1° GENNAIO 2024 DELLA SOGLIA MASSIMA PER IMPRESA UNICA CONSENTITA DAL REGOLAMENTO "DE MINIMIS"

Il regolamento "de minimis" (regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023) si aggiorna per il settennato 2024 - 2030, restando molto simile al passato per regole e funzionamento salvo un'importante differenza. Ogni impresa, sempre definita come impresa unica, potrà beneficiare del nuovo plafond che passa da 200.000,00 euro a 300.000,00 euro, nel triennio a partire dal 1° gennaio 2024.

Restano invariate le principali caratteristiche, ovvero:

- il "de minimis" è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;
- gli aiuti "de minimis" sono concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti - tipicamente il decreto di concessione - indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi
- la necessità di procedere al calcolo dei vari plafond "de minimis" non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.

SETTORI ESCLUSI

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

DEFINIZIONE DI "IMPRESA UNICA"

ai fini del regolamento, formano un' "**IMPRESA UNICA**" tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

PERIODO DI APPLICAZIONE

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti la data di concessione del nuovo aiuto.

SETTORE AUTOTRASPORTI

Il regolamento abolisce le condizioni specifiche previste dal precedente Regolamento 1407/2013 per le imprese di autotrasporto. Pertanto, per tali imprese, per quanto concerne il massimale degli aiuti concessi, trova applicazione il tetto di 300.000,00 euro per impresa unica, abolendo il vecchio tetto di 100.000,00 euro. E' altresì possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di Garanzia legge 662/96 ai sensi del nuovo Regolamento de minimis anche per operazioni finalizzate all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*